



COVID-19: novità del "Decreto Rilancio" (DL n. 34/2020)

Il [Decreto Legge n. 34/2020](#) (cosiddetto "Decreto Rilancio"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21/L, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha introdotto le seguenti novità in materia di riscossione:

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Differimento al **31 agosto 2020** del termine "finale" di **sospensione del versamento** di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento** affidati all'Agente della riscossione.

In precedenza, tale termine era stato fissato al **31 maggio** dall'art. 68 del DL n. 18/2020 "Cura Italia". Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza **dall'8 marzo (*) al 31 agosto 2020**.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il **30 settembre 2020**.

(art. 154, lettera a)

() per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal **21 febbraio 2020**.*

"Rottamazione-ter" - "Saldo e stralcio"

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019 della "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e della "Definizione agevolata delle risorse UE", **il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell'anno 2020**, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l'**integrale versamento** delle stesse entro il **10 dicembre 2020**.

Per il pagamento entro questo termine "**ultimo**" di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

(art. 154, lettera c)

Rateizzazioni

Per i **piani di dilazione** già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la **decadenza** del debitore dalle rateizzazioni accordate si determina nel caso di **mancato pagamento di dieci rate**, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata ("**Rottamazione-ter**", "**Saldo e stralcio**" e "**Definizione agevolata delle risorse UE**"), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la **dilazione del pagamento** (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

(art. 154, lettere b, d)

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Differimento al **31 agosto 2020** del termine “**finale**” di **sospensione delle attività di notifica** di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (in precedenza tale termine era stato fissato nel 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia”).

(art. 154, lettera a)

Sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; **a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 agosto 2020**, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il **soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore**; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal **1° settembre 2020**, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

(art. 152)

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

Sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle **verifiche di inadempienza** da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’**art. 48 bis del DPR 602/1973**, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate restano **prive di qualunque effetto** se, **alla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio”**, l’Agente della riscossione **non ha notificato** il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

(art. 153)

Consulta le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulle nuove disposizioni introdotte, in materia di riscossione, dal decreto legge n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”).